

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 58608/22 R.G. EX ART. 702 BIS C.P.C. PROMOSSO DA UN PAZIENTE C/AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA ED ALTRE PARTI, NOTIFICATO IL 23.11.22. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. CARLO RICCI BARBINI. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 13.798,17 DI CUI € 3.411,42 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 6859).</p>	
Proposta di delibera: 421/23 del: 22/02/2023	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 22/02/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:  Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

## II DIRIGENTE RESPONSABILE AD *INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- un paziente eseguiva, in data 12.10.05, un intervento di artroprotesi d’anca presso una Casa di Cura romana;
  - in data 13.11.15 si sottoponeva presso il nosocomio di questa Azienda ad intervento di revisione della protesi d’anca;
  - successivamente, il 3.9.20, veniva acquisita agli atti dell’Azienda, con nota prot. n. 31003, una richiesta risarcitoria in relazione ai danni, quantificati in non meno di € 50.000,00, asseritamente subiti dal medesimo paziente in conseguenza del suddetto intervento di revisione della protesi;
  - nello specifico, secondo la ricostruzione fornita *ex adverso*, il paziente, a seguito dell’operazione del 2015, sviluppava un edema che imponeva, in data 2.11.17, un nuovo intervento chirurgico eseguito sempre presso questo nosocomio durante il quale veniva evidenziata la presenza di tracce di metallosi riconducibili all’installazione della protesi; il decorso post operatorio si complicava per l’insorgenza di un’infezione nosocomiale ed un ulteriore periodo di ricovero con aggravamento irreversibile delle condizioni di salute e prognosi infausta;
  - in data 16.5.21 veniva notificato all’Azienda il ricorso n. 24861/21 ex art. 696 bis cpc innanzi al Tribunale Civile di Roma; in sostanza, il ricorrente richiedeva, previa espletamento della CTU, l’accertamento e la declaratoria della responsabilità della casa produttrice della protesi difettosa e delle Strutture sanitarie coinvolte nel percorso di assistenza, diagnosi e cura del paziente;

- il ricorso veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- il caso veniva discusso dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta dell'1.7.21; il CVS rilevava come, per il concetto di "continuità fenomenica", la responsabilità dell'evento fosse ascrivibile esclusivamente alla Struttura che aveva impiantato la protesi viziata e, conseguentemente, valutava come opportuna la costituzione in giudizio dell'Azienda;
- l'Ente, pertanto, si costituiva in giudizio conferendo l'incarico all'avv. Carlo Ricci Barbini, giusta deliberazione n. 436/DG del 28.7.21;
- il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo si concludeva con il deposito della CTU che evidenziava profili di responsabilità ascrivibili, a vario titolo, alle parti convenute, ivi compresa questa Azienda;

#### CONSIDERATO

che:

- in data 23.11.22, in relazione ai medesimi fatti, è stato notificato all'Azienda e ed alle altre parti già convenute nella precedente fase di ATP il Ricorso n. 58608/22 R.G. ex art. 702 bis c.p.c.;
- il ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- nello specifico, il ricorrente ha richiesto al Giudice adito l'accertamento e la declaratoria della responsabilità delle parti convenute con condanna delle stesse, ciascuno nei termini di responsabilità così come individuata e quantificata dai CC.TT.UU. e, comunque, in solido tra di loro, al risarcimento danni, quantificati in € 350.000,00 circa;
- il caso è stato nuovamente trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 6.2.23 all'esito della quale, il CVS, preso atto di quanto rappresentato dal CTP dell'Azienda il quale ha evidenziato, da un lato, secondo quanto, peraltro, rilevato dagli stessi consulenti del Giudice nel loro elaborato peritale, che *"la complicità infettiva è stata gestita dai sanitari dell'AOSGA secondo le correnti linee-guida, affidando il paziente a un gruppo di infettivologi specializzato nelle infezioni nosocomiali fin dal giorno successivo all'isolamento microbiologico"*, dall'altro, che detta complicità è stata certamente favorita dalle condizioni generali e locali del paziente; preso atto di quanto rappresentato dall'avv. Carlo Ricci Barbini *"il quale ha evidenziato che, allo stato, la percorribilità di una definizione transattiva "tombale" della controversia appare estremamente difficoltosa, atteso che, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., il paziente ha convenuto in giudizio, oltre all'AOSGA, altri tre soggetti"*,

#### PRESO ATTO

della volontà del CVS, per le ragioni esposte, di costituirsi nel richiamato procedimento ex art. 702 bis c.p.c.

#### CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

#### VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti

agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

#### **RITENUTO**

opportuno rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Carlo Ricci Barbini, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nell'ambito della precedente fase di ATP;

#### **CONSIDERATO** che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica e l'esclusione della fase di studio della controversia per avere l'avv. Ricci Barbini patrocinato l'Azienda nella precedente fase di ATP;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Romeo Romei, 27;

#### **TENUTO CONTO**

- che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 13.798,17** (€ 9.456,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 3.411,42** (€ 2.338,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":  
per **€ 3.411,42** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 40;  
per **€ 10.386,75** sull'esercizio 2024;
  - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

#### **ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **PROPONE**

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 6.2.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio introdotto con ricorso n.

58608/22 ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e di altre parti;

- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Carlo Ricci Barbini, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nell'ambito della precedente fase di ATP, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, via Romeo Romei, 27;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 13.798,17** (€ 9.456,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui di cui **€ 3.411,42** (€ 2.338,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 13.798,17** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 3.411,42** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 40;

per **€ 10.386,75** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

#### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso  
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.